



Comune di Assemini
Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento per l'assegnazione di contributi alle Società Sportive

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 21.02.2003

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.09.2018

Titolo I – Contributi per attività ordinaria e continuativa

Art. 1

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive ed assegna ai sensi della L.R. 36/89 come modificata dalla L.R. 17/99.

Art. 2

I contributi economici sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani. Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di società che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Art. 3

La concessione dei contributi ha carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali la società sportiva è stata costituita.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Le risorse destinate all'erogazione di contributi per l'attività sportiva saranno ripartite come di seguito:

- 1) Una quota pari al 50% della disponibilità sarà suddivisa tra tutte le Società sportive che hanno tra i loro tesserati ragazzi al di sotto dei 16 anni; l'elenco dei tesserati dovrà essere vidimato dalle competenti Federazioni; la partecipazione a tale quota comporta l'esclusione dalla parte restante della disponibilità, per le attività realizzate prevalentemente con gli stessi atleti; il contributo viene quantificato in riferimento al numero degli atleti residenti;
- 2) Una quota pari al 5% sarà destinata a premiare le Società Sportive che nell'anno precedente hanno ottenuto un passaggio di categoria;
- 3) La parte restante sarà suddivisa tra le Società in possesso dei requisiti in relazione all'attività condotta, sia dalle squadre sia dagli atleti individuali, al campionato cui la Società partecipa e all'utilizzo di propri impianti sportivi;

Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:

- 1) rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.);
- 2) acquisto di beni durevoli;
- 3) non attinenti o non compatibili con il tipo di programmazione presentata.

Art. 5

Possono partecipare all'assegnazione dei contributi esclusivamente i soggetti qualificati di cui all'art. 26 della L.R. 17 Maggio 1999 n° 17.

Le Società Sportive richiedenti devono avere sede ad Assemini e svolgere almeno il 50% dell'attività di campionato nella cittadina. Alla presente disposizione si deroga nel caso in cui la Società richiedente non abbia in assegnazione impianti sportivi comunali.

Saranno escluse dall'assegnazione del contributo le Società sportive con numero di atleti residenti inferiore al 50% degli iscritti.

Per le Società di nuova costituzione il contributo sarà assegnato dopo il primo anno di attività.

Art. 6

Le domande di contributo, redatte su apposito modello predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, a seguito di pubblico bando.

La documentazione necessaria alla verifica dei requisiti è la seguente:

- 1) relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento;
- 2) copia dello Statuto, conforme alle vigenti disposizioni, registrato, dal quale risulti che la Società non persegue scopo di lucro;
- 3) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- 4) copia del Bilancio di previsione;

- 5) documentazione comprovante le spese sostenute per l'iscrizione ai campionati federali e per i cartellini;
- 6) elenco dei tesserati relativo all'anno per il quale si chiede il contributo, vidimato dalla Federazione competente.

Art. 7

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Titolo II – Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

Art. 8

I contributi sono concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e di carattere almeno regionale che presentino un alto indice di promozionalità sia della stessa attività sportiva che dell'impiantistica presente nel territorio di Assemini.

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- 1) all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodie e tasse inerenti la manifestazione);
- 2) allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).

Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:

- 1) rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.);
- 2) acquisto di beni durevoli;
- 3) non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

Art. 9

La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio sport, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di esse.

Ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni.

Art. 10

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Società sportiva, va presentata con le stesse modalità e deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione, se non già in possesso del Comune, di cui al precedente art. 6.

Art. 11

E' fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per più di due volte nello stesso anno.

Titolo III – Ammissione ai contributi. Istruttoria e termini

Art. 12

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

A seguito delle domande degli interessati, verrà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area, l'avvio del procedimento, nei termini e con tutte le indicazioni di legge.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 13

L'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Comunale, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta.

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 14

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa, e presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15

La liquidazione avviene con apposita determinazione del responsabile dell'area, su istruttoria del responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- 1) una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- 2) la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a

qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento).

- 3) Il rendiconto deve essere corredato di idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

Art. 16

Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo concesso, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Art. 17

Per la presentazione della documentazione consuntiva e per la liquidazione del contributo, vengono stabiliti i seguenti termini:

- per attività ordinarie: entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, e comunque non oltre il 31 dicembre. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.
- per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.

Art. 18

Qualora il termine per la trasmissione della documentazione non sia rispettato, si solleciterà l'invio della stessa concedendo ulteriori 30 giorni, pena la revoca del contributo. La revoca è disposta dal competente responsabile, con propria determinazione.

Art. 19

Oltre che per il motivo di cui al precedente art. 18, i soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per le quali il contributo era stato accordato;
- venga presentata in modo insufficiente ed incompleto la documentazione prescritta nel precedente art. 15, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'attività o iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
